



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 3 del 16-4-2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED] - [REDACTED]

L'anno 2012 addì *sedici* del mese di *Aprile* in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.		X
Ribezzo Pasquale - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 10.2.2011, la C.P.A. di Bari deliberava di avviare le procedure di iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane, del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] a seguito di verbale di contestazione e violazione amministrativa, elevata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di [REDACTED] trasmessa con nota n 0643325 del 23.12.2010.
- La decisione veniva comunicata all'interessato con nota raccomandata n. 176 del 7.3.2011, assegnando il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione necessaria per l'iscrizione;
- In data 31.3.2011, il Sig. [REDACTED] trasmetteva controdeduzioni alla richiesta di iscrizione;
- In data 12.5.2011, la CPA deliberava la reinscrizione in Albo comunicando la decisione all'interessato con nota n. 864 del 13.10.2011;
- In data 6.12.2011, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, contro tale decisione, assumendo in fatto di avere come unico sostentamento il lavoro della moglie, che esso stesso è iscritto nelle liste di collocamento per le categorie protette e che svolge saltuariamente qualche piccolo lavoro che gli viene commissionato.



Ritenuto che:

- Da copia verbale della Guardia di Finanza, risulta che l'attività sarebbe svolta in locale garage in cui erano attrezzi e materiale "che acclarano l'esistenza di una laboratorio artigianale tipo falegnameria";
- In data 22.2.2012 con prot. N. 6090, il Responsabile P.O. CRA, chiedeva al Comando di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], notizie circa la destinazione d'uso del locale e relative autorizzazioni riguardanti l'attività "insalubre", nonché qualsiasi altra notizia utile ai fini dell'assolvimento dei compiti cui è chiamata a svolgere la Commissione;
- In data 22.3.2012, il Comando rispondeva alla richiesta notizie con nota n. 4110, in cui tra le altre, si legge che "utilizzava come deposito di materiale e piccoli macchinari un locale della propria abitazione.... Per tale locale non è stata chiesta alcun tipo di autorizzazione all'esercizio di attività insalubre in quanto non è prevista né necessaria"... Inoltre, "dai sopralluoghi eseguiti di recente non è stato rilevato lo svolgimento di alcun attività lavorativa nel locale di Via ...";
- L'art. 2, comma 1, della L. 443/1985 stabilisce che: *"È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"*.
- Il termine "professionalmente", oltre che nella sua accezione di peritia artis, ovvero svolgimento di attività secondo i criteri di competenza e perizia derivante dalle proprie conoscenze tecniche, deve ricondursi anche e prevalentemente all'esercizio di attività che, secondo prevalente dottrina, richieda all'agente di compiere operazioni sistematiche e stabili e non occasionali di lavoro.
- Ai fini della iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane, devono concorrere sia i requisiti soggettivi che oggettivi, ovvero, l'attività non può essere svolta in assenza

di autorizzazioni comunali sia in materia urbanistica che ambientale dettate da leggi del settore, per particolari tipologie di attività.

- Dalla nota informativa del Comando di Polizia Municipale, non si rileva che il ricorrente sia in possesso di specifiche autorizzazioni relative ad attività insalubre, né che vi sia una destinazione d'uso del locale in parola, né è stato rilevato lo svolgimento di attività, a seguito dei "vari sopralluoghi".
- Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A _____ di voti espressi nei modi di legge



DELIBERA

- Di accogliere il ricorso del Sig. _____, con sede in _____, volto alla cancellazione della iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, per insussistenza dei presupposti requisiti soggettivi e oggettivi.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroilli)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)